|  |
| --- |
| **Regolamento sull’accesso agli atti e**  **sulla trasparenza amministrativa**  **dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania**  **Allegato C: tabella tariffe** |

I costi indicati riguardano la riproduzione di un foglio su una facciata.

Nel caso di spedizione per posta raccomandata R.R. o riproduzione informatica, è previsto il pagamento di un diritto fisso, che si aggiunge al costo del documento riprodotto e al costo di spedizione richiesto dal vettore (Poste Italiane o Corriere).

Il rilascio delle copie è subordinato all’avvenuto pagamento (dimostrabile anche per via informatica) dei costi qui di seguito descritti:

**Riproduzione cartacea**

Copia semplice di un foglio in formato A4 €. 0,50

Copia semplice di un foglio in formato A3 €. 1,00

Copia conforme di un foglio in formato A4 €. 1,50

Copia conforme di un foglio in formato A3 €. 3,00

Diritto fisso di trasmissione per posta (Poste italiane e corriere) €. 5,00

Trasmissione per posta (Poste italiane e corriere) s.q.

**Riproduzione informatica**

Scansione di un foglio in formato A4 tif o pdf €. 1,00

Scansione di un foglio in formato A3 tif o pdf €. 2,00

Trasmissione del documento via posta elettronica €. 2,50

Trasmissione del documento via posta elettronica certificata €. 5,00

Memorizzazione del documento su supporto dell’interessato €. 5,00

Dichiarazione di conformità con firma digitale €. 7,50

**Casi in cui non risulta confermata l’esistenza di dati**

In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata l’esistenza di dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente comprensivo di tutti gli eventuali costi di un riscontro.

Tale contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Ciò premesso, l’importo massimo che può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di Euro 10 (dieci), in termini essenzialmente corrispondenti all’importo già previsto direttamente dalla normativa previgente (art. 17, comma 7, D.P.R. n. 501/1998).

Con riferimento al medesimo caso in cui non risulti confermata l’esistenza dei dati, lo stesso il contributo è individuato forfettariamente in misura pari a €. 2,50 in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente.

Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere richiesto quando i dati, cancellati o comunque non più reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.